CAMERA DEI DEPUTATI N. 1967-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 gennaio 1960 (*Stampato n. 241*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SEGNI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 gennaio 1960

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957

Presentata alla Presidenza il 16 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo, che non esce dagli schemi consueti, consacrati negli strumenti internazionali in tale materia, è stato firmato il 5 ottobre 1957.

Strumenti che prevedono norme simili a quelle sottoposte all'esame della Camera sono stati conclusi dall'Italia con numerosi altri paesi nell'intento di stabilire ed estendere la necessaria collaborazione per garantire la nostra attiva presenza nelle rotte aeree mondiali.

Il vostro relatore ne raccomanda pertanto l'approvazione.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.